

CONTRATTO

tra l'Istituto degli Innocenti di Firenze – Piazza SS. Annunziata n. 12, (C.F. 80016790489) nella persona del dott. Maurizio Parente, Responsabile P.O. del Servizio Formazione nonché Responsabile Unico del Procedimento

e

CO&SO -Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà-Consorzio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Valdipesa n. 1-4 Firenze (CF e PI 04876970486), nella persona del legale rappresentante Giacomo Billi nato a Firenze il 4/7/1964 e residente a Firenze via di Soffiano 166 in seguito denominato esecutore.

PREMESSO CHE

- disposizione a contrarre n. 57 del 24 gennaio 2023 si procedeva ad indire su Start la procedura sulla piattaforma telematica Start avente ad oggetto l'affidamento di un servizio di sedute di mediazione familiare e relativa reportistica di durata biennale;

- con disposizione dirigenziale..... in esito alla procedura espletata su START, si procedeva all'aggiudicazione della procedura di cui al punto precedente;

- il rapporto è integralmente disciplinato dal presente contratto e dai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

;Si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

L'Istituto conferisce all'esecutore, che accetta, l'affidamento di un servizio di sedute di mediazione familiare e relativa reportistica di

durata biennale, come meglio descritti dalle specifiche tecniche del capitolato, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. I servizi dovranno essere espletati dall'esecutore a proprio rischio, e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito nella citata lettera d'invito.

Le modifiche del contratto che si rendono necessarie/opportune durante il periodo di efficacia dello stesso sono regolate in conformità all'art. 106 del D. Lgs. 50/16.

ART. 2 – DURATA

Il presente contratto ha durata dal 1 marzo 2023 al 28 febbraio 2025
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto si riserva la possibilità di prorogare la durata del presente contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'esecutore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti o condizioni favorevoli per l'Ente.

ART. 3 – IMPORTO

L'esecutore, per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto, riceverà l'importo offerto pari a € 34.325,00 iva esclusa.

Art.4 - POLIZZA ASSICURA/IVA

L'esecutore è responsabile di eventuali danni che, nello svolgimento del servizio, possano derivare sotto qualsiasi forma all'Istituto degli Innocenti (che dovrà essere considerato terzo a tutti gli effetti di legge), nonché a terze persone.

L'esecutore, contestualmente alla firma del presente contratto, presenta

- polizza assicurativa RCT-RCO n., contraente Co&So,
- polizza assicurativa RCT-RCO n. - contraente il Girasole società cooperativa

Eventuali franchigie e/o scoperti presenti sul contratto di assicurazione resteranno a totale carico dell'esecutore. In caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte della Compagnia di Assicurazioni, l'integrale risarcimento verrà addebitato all'esecutore.

Art.5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolti secondo le migliori regole di professionalità e nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche tecniche del capitolato. Saranno a carico dell'esecutore tutte le spese relative alla prestazione del servizio.

L'esecutore opererà in completa autonomia gestionale, fatto salvo il necessario coordinamento operativo con i referenti dell'Istituto, con organizzazione propria ed utilizzando personale regolarmente assunto, nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge e contrattuali collettive.

ART 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Istituto ha diritto di risolvere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, il contratto nei seguenti casi:

a) frode;

b) qualora l'esecutore non esegua i servizi in modo strettamente conforme al presente contratto e alla lettera d'invito e non si conformi, entro il termine comunicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente l'esecuzione del contratto nei termini prescritti;

c) qualora l'esecutore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza autorizzazione;

d) qualora l'esecutore violi la normativa in materia di privacy;

e) qualora l'esecutore non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 7 della lettera d'invito;

f) qualora non vengano realizzato il servizio nei tempi concordati per più di cinque volte nel corso di validità del contratto;

g) qualora si verificano cessazioni o interruzioni del servizio protratte o ricorrenti.

h) qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/16.

L'Istituto, nei casi sopra descritti, comunica l'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con tutte le conseguenze di legge che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi il servizio in danno all'esecutore e il diritto ad incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Ove l'Istituto ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto all'esecutore, fermo restando

il termine di 10 giorni per le contro-deduzioni. Decorso tale termine l'Istituto adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Art. 7 - PENALI

L'esecutore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e del capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. L'applicazione delle penali sarà preceduta da lettera di contestazione dell'Istituto illustrante le inadempienze oggetto di contestazioni. Nella stessa lettera sarà indicata l'entità della penale stabilita. L'esecutore potrà presentare le controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta lettera, trascorsi i quali la contestazione si intende tacitamente accettata.

Le penali risultano strutturate come segue:

- € 100,00 in caso di standard qualitativo insoddisfacente dei servizi erogati emerso in sede di controllo da parte dell'Istituto. La penale sarà applicata per ogni servizio/prodotto non conforme;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai tempi concordati.

L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, o da altre spese sostenute a causa di inadempienze contrattuali dell'esecutore, con quanto dovuto da quest'ultimo a qualsiasi titolo, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Art.8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti in favore dell'esecutore avverranno secondo quanto previsto dall'art. 9 del capitolato.

Il corrispettivo per i servizi di cui all'art. 2 sarà calcolato mensilmente dividendo l'importo offerto dall'impresa per i mesi della durata contrattuale e sarà pagato dall'Istituto degli Innocenti, ad emissione di regolare fattura, in ventiquattro ratei mensili posticipati di importo pari a 1/24 dell'importo del contratto, così come risultante dal ribasso offerto in sede di gara. Tale corrispettivo (iva inclusa) è onnicomprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti dall'offerta e dalla lettera d'invito

Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato e sarà effettuato previo controllo e riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura. Si stabilisce sin d'ora che l'Istituto potrà rivalersi (per ottenere la rifusione di eventuali danni, il rimborso di spese e il pagamento di penalità) mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi.

Le fatture, comunque compilate con l'indicazione dei servizi effettuati, dovranno essere trasmesse, con le modalità di cui al successivo art. 16, all'Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata n. 12 – 50122 Firenze, che, dopo i relativi accertamenti e controlli di legge, provvederà alla liquidazione. Sugli importi delle fatture saranno operate le eventuali decurtazioni per le penali previste.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, pena la immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del contratto.

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Firenze.

Art. 11 - RESPONSABILE DELL'IMPRESA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per tutti i rapporti con l'Istituto, l'esecutore designa il sig., al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto.

La sostituzione del responsabile, nominato ai sensi del precedente comma, non avrà effetto nei confronti dell'Istituto, finché non sarà stata a quest'ultimo comunicata in forma scritta.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte (compresa l'imposta di bollo) e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'esecutore.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

L'esecutore è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali. Dovrà, inoltre, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della servizio, ricadrà sull'esecutore restandone sollevato l'Istituto.

Art.14 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il prezzo del servizio sarà quello del contratto per l'intera durata dei servizi di cui all'art. 2.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art.1 comma 629 della L. 190/2014, l'esecutore dovrà

emettere regolare fattura con addebito IVA indicando che tale imposta deve essere versata dall'acquirente o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972; l'Istituto provvederà a pagare al fornitore quanto indicato in fattura solo nella voce IMPONIBILE, versando direttamente all'Erario la relativa IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico secondo i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013. Il codice univoco ufficio da utilizzare per l'invio delle fatture intestate all'istituto degli Innocenti è: GY7RWO. Inoltre ai fini di una corretta procedura di liquidazione fatture stesse è necessario indicare correttamente i dati relativi a CIG, numero d'ordine così come forniti dall'Istituto.

Letto e così sottoscritto in segno di accettazione e conferma.

Firenze, _____

Per

l'esecutore.....

Per l'Istituto